



# Comune di Paterno

( Provincia di Potenza )

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301

**Ordinanza n. 38/2020**

Paterno li , 11 Novembre 2020

Prot. N° 9840

**OGGETTO:** Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle Scuole con sede nel territorio di Paterno.

## II SINDACO

**VISTO** il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**CONSIDERATO** che con il diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti vari, ha disposto misure per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del virus stesso e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** altresì che, anche a livello regionale, il Presidente della Regione Basilicata ha emanato varie ordinanze atte a contrastare e contenere sul territorio regionale la diffusione del virus COVID-19;

**VISTO** il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità: ISS COVID-19 n. 58/2020 "*Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

**VISTA** la nota Prot. N. 2928 del 8/11/2020 della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Filomena Maresca, dell'Istituto Comprensivo Statale "B. Croce", con la quale si comunica circa la presenza di un caso positivo al COVID-19 nell'ambito della classe III B della Scuola Primaria, avente sede nell'edificio scolastico sito in Via Mario Pagano del Comune di Paterno.

**VISTO** che, con la citata nota n. 2928 del 8/11/2020 la Dirigente Scolastica, segnala altresì la necessità di effettuare una sanificazione straordinaria dei locali scolastici, secondo quanto previsto dal succitato Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 37/2020 Prot. N. 9746 dell'8 Novembre 2020, avente ad oggetto : "*Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura scuole di ogni ordine e grado con sede nel territorio di Paterno, per operazioni di sanificazione straordinaria.*", con la quale è stata

disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio di Paterno per i giorni 9, 10 e 11 novembre 2020, e la sanificazione straordinaria di tutti i locali scolastici;

**VISTO** che dall'applicativo "*COVID 19 del Sistema Informativo Sanitario Regionale*", messo a disposizione dei Sindaci, risultano in data odierna alle ore 12.00, essere positivi al COVID 19, n. 4 persone in età scolare e n. 1 dipendente ATA, operante su tutte le classi (secondo quanto riferito per via telefonica dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maresca Filomena);

**VISTO** il messaggio di Posta elettronica, datato 11/11/2020. della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Filomena Maresca, dell'Istituto Comprensivo Statale "B. Croce", con il quale si comunica che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP ha posto in quarantena fino al 15/11/2020, gli studenti e gli insegnanti della Classe 1/A e 3/B della Scuola Primaria, con sede in Via Mario Pagano, e della 3 Sezione della Scuola dell'Infanzia in località Piazzolla, del Comune di Paterno;

**VISTO** il messaggio di Posta elettronica, datato 11/11/2020. della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Filomena Maresca, dell'Istituto Comprensivo Statale "B. Croce", con il quale si ricorda al responsabile del Dipartimento di Prevenzione "*... in considerazione della positività relativa alla docente B. ed al collaboratore scolastico D., ci sono tutte le classi in contatto con le due unità di personale predette. Pertanto nella giornata odierna attendo disposizioni ufficiali riguardanti il resto delle classi di Paterno.....*";

**VISTO** che il sopracitato Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità "ISS COVID-19 n.58/2020", nella fattispecie in esame, prevede testualmente:

- al paragrafo 2.1.1 : "*..... Il referente scolastico COVID -19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.*"
- al paragrafo 2.2.2 ; "*In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione.*  
*Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per il COVID-19 dovrà:*
  1. *Fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;*
  2. *Fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;*
  3. *Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi i 14 giorni successivi alla diagnosi;*
  4. *Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;*
  5. *Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.*
- al paragrafo 2.2.3 ; "*La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli alunni della classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurano come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata da Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di*

*circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinare la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus."*

**VISTO** l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso.

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833 del 23/12/1978, il quale dispone che : “ *Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria,..... Nelle stesse materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia rispettivamente alla regione ..... e al territorio comunale”*

#### **PRESO ATTO:**

- che per poter emanare atti efficaci, occorre disporre di tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa, da parte degli Organi Istituzionali all'uopo preposti;
- che occorre acquisire, in maniera completa ed esaustiva, la documentazione prevista dalle disposizioni sopraccitate, al fine di stabilire correttamente sia la tempistica che le modalità, per la ripresa delle attività didattiche nelle scuole, dopo il periodo di sanificazione straordinaria;

#### **CONSIDERATO:**

- che, a causa dell'accentuata dinamicità giornaliera dello stato epidemiologico, la ripresa delle attività didattiche nelle scuole dal 12 Novembre 2020, può comportare dei riflessi negativi, con una maggiore propagazione del contagio all'interno della popolazione scolastica e dell'intera Comunità, tali da ravvisare possibili responsabilità di carattere civile e penali a carico di Organi inadempienti;
- che, pertanto, si impone comunque, con tempestività ed urgenza, l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica;
- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e che pertanto, sia opportuno e doveroso, al fine di salvaguardare tale bene primario, procedere alla sospensione temporanea delle attività scolastiche in presenza, sul territorio comunale;

**VISTI** gli artt. 50, commi 5 - 7, e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ORDINA,**

Per tutte le considerazioni e motivazioni riportate in premessa:

- **al Dirigente Scolastico e Dipartimento di Prevenzione dell'ASP**, ciascuno per le proprie competenze, a fornire, con urgenza la seguente documentazione:
  1. l'elenco delle classi per le quali sarà eventualmente disposto il provvedimento di quarantena, in conseguenza delle attività di *contact tracing* e individuazione dei cosiddetti contatti stretti, considerando tutti i casi di positività sopraccitati;
  2. la valutazione fatta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, sulla necessità o meno di chiudere la scuola o parte della stessa in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità;
- **la sospensione, per i giorni 12 e 13 Novembre 2020**, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio di Paterno, al fine di contenere la diffusione incontrollata del contagio da COVID-19 , nelle more di ricevere la suddetta documentazione , per un provvedimento circostanziato e definitivo.

La Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento del quale si dispone la pubblicazione all'Albo Online Comunale e la comunicazione a:

Prefettura di Potenza,

Istituto Comprensivo "B. Croce"

Dipartimento di Prevenzione dell'ASP

Comando Carabinieri di Marsico Nuovo.

Contro la presente disposizione sono ammessi ricorsi: entro 30 giorni al Prefetto di Potenza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica del presente atto, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

IL SINDACO  
(Ing. Michele Grieco)